

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. IIII-A)

RELAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE

3^a (Affari esteri)

e

7^a (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica,
spettacolo e sport)

(RELATORI GRANELLI E SAPORITO)

Comunicata alla Presidenza il 20 luglio 1981

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Revisione della disciplina sulla destinazione del personale di
ruolo dello Stato alle istituzioni scolastiche e culturali italiane
funzionanti all'estero

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

col Ministro del Tesoro

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

NELLA SEDUTA DEL 17 SETTEMBRE 1980

ONOREVOLI SENATORI. — L'esistenza di vaste e qualificate comunità di connazionali nelle varie parti del mondo, e la crescente importanza delle relazioni internazionali dell'Italia democratica, pongono in un'ottica del tutto particolare, con aderenza alle significative trasformazioni del nostro Paese negli ultimi decenni, i problemi delle istituzioni scolastiche e culturali italiane funzionanti all'estero. Si tratta, anzitutto, di dare pieno sostegno al diritto dei nostri connazionali, spesso emigrati per ragioni di necessità, di disporre di strumenti scolastici e culturali flessibili, qualificati, per salvare i collegamenti con la cultura e la lingua di origine e per acquisire quanto è necessario per inserirsi, in piena dignità, nella vita dei Paesi ospitanti. Al tempo stesso è indispensabile che la cultura italiana, libera da presunzioni o velleità nazionaliste, contribuisca ad un libero scambio di idee, di tradizioni, di valori, in una visione articolata e pluralista delle relazioni internazionali.

Queste premesse servono a far emergere l'importanza preliminare, secondo razionalità e logica legislativa, di una nuova ed organica disciplina di tutte le istituzioni scolastiche e culturali all'estero, con una revisione attenta ed aggiornata di scopi, di finalità, di strutture, prima di definire la normativa riguardante la natura giuridica, economica, e le procedure di destinazione del personale di ruolo dello Stato destinato a tale attività. La realtà, purtroppo, appare rovesciata. Il continuo rinvio di una riforma organica del settore, solennemente auspicata con proposte concrete dalla Conferenza nazionale dell'emigrazione, del 1975, e dalle conclusioni di numerose indagini parlamentari, non ha impedito l'espandersi, di fatto, di iniziative in questo campo ed il progressivo aggravarsi, sotto il profilo nor-

mativo ed economico, delle condizioni assai precarie del personale utilizzato in varie forme per lo svolgimento di attività peraltro previste da numerose leggi.

Per fronteggiare questa obiettiva necessità e per riparare, in qualche modo, alle difficili situazioni del personale, si sono via via approvate misure legislative finalizzate soltanto ad una logica di sanatoria che, con il loro carattere limitato e settoriale, si sono innestate su norme di organizzazione delle istituzioni scolastiche e culturali che in linea di massima risalgono al 1940, del tutto inadeguate, e che risentono della grave mancanza di un quadro legislativo ed istituzionale nuovo cui rapportare gli stessi problemi del personale. Ma questa situazione, che porta a sottolineare la già rilevata urgenza di una riforma organica dell'intero settore, non esime dal dovere di aggiornare, per quanto possibile, la normativa del personale impegnato all'estero in una così significativa attività nel momento in cui si normalizza, nell'ambito metropolitano, la posizione del personale impegnato in modo precario in attività scolastiche e culturali di pari importanza.

Già la legge del 30 luglio 1973, n. 473, aveva provveduto ad una prima sistemazione con un'ampia delega al Governo per l'aggiornamento delle norme giuridiche ed economiche per il personale ispettivo, direttivo, insegnante e non insegnante, operante all'estero. Il Parlamento, tenendo anche conto delle indicazioni fornite dalla Conferenza nazionale dell'emigrazione, con la legge del 19 maggio 1975, n. 167, si era sforzato di realizzare una disciplina più organica ed articolata dell'intera materia, ma le obiezioni della Corte dei conti del 10 aprile 1976, sulla base dell'articolo 81 della Costituzione, e la conforme decisione della Corte costituzionale del 18 novembre 1976 ostacolarono l'applicazione del provvedimento. Iniziative

successive non poterono, a causa della fine anticipata della legislatura, essere esaminate.

Non vi è quindi nei relatori perplessità nell'affermare l'urgenza, la doverosa necessità, di un provvedimento che per quanto possibile elimini anche all'estero, presso le istituzioni scolastiche e culturali italiane, la deplorabile condizione di personale che presta in modo assai precario la sua attività. Il disegno di legge n. 1111 si propone, essenzialmente, questo obiettivo. La sua approvazione è un dovere in attesa di quella riforma organica del settore che consentirà in futuro una migliore e più completa disciplina anche dei problemi del personale: in questo spirito sono state introdotte importanti innovazioni.

Gli obiettivi di maggiore rilievo, che caratterizzano il disegno di legge, sono i seguenti:

1) eliminazione delle cause che determinano, anche presso le istituzioni scolastiche e culturali all'estero, il formarsi di un personale che presta le proprie attività in condizioni di assoluta precarietà;

2) normalizzazione delle procedure per il reclutamento, la selezione, l'aggiornamento, del personale insegnante e non insegnante da destinare alle istituzioni scolastiche e culturali all'estero;

3) sostegno, senza lesione dei diritti acquisiti, ad una maggiore mobilità di questo personale, per quanto riguarda le sue prestazioni sul territorio metropolitano e all'estero, al fine di garantire la necessaria qualificazione culturale e didattica;

4) superamento, sia pure in forme graduali, delle difformità di trattamento giuridico ed economico tra il personale che, in Italia o all'estero, presta attività analoghe e di pari livello;

5) realizzazione, nella chiarezza delle responsabilità, di un maggiore coordinamento tra il Ministero degli affari esteri, quello della pubblica istruzione, e di altre Amministrazioni dello Stato, per quanto attiene l'assunzione delle responsabilità di competenza anche all'estero.

L'insieme del provvedimento, che tende a soddisfare i requisiti richiamati, corrisponde con largo consenso all'urgenza di un aggiornamento che consente di fare giustizia, rispetto a rapporti precari, di realizzare la parità di diritto per quanto attiene l'immissione in ruolo delle varie carriere, la tutela dei singoli, la difesa delle prerogative dell'amministrazione, le garanzie per impedire il riprodursi di situazioni precarie, la flessibilità per corrispondere a particolari esigenze di taluni Paesi, l'aggiornamento nella misura del possibile del trattamento giuridico ed economico di personale che con dedizione ed insicurezza presta la propria attività all'estero. A queste finalità sono orientati, nel quadro del disegno di legge n. 1111, il titolo I (procedure per la selezione del personale da destinare all'estero), il titolo II (sistemazione del personale docente in servizio non di ruolo all'estero), il titolo III (norme per il servizio all'estero e per il rientro nel territorio metropolitano), il titolo IV (eliminazione delle cause che producono precariato nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero). Seguono le disposizioni finali (titolo V); la norma di copertura finanziaria è stata modificata dalle Commissioni riunite, recependo il parere espresso sul testo del Governo dalla 5^a Commissione permanente, nel senso di sopprimere il riferimento all'anno 1980, trascorso prima ancora dell'inizio dell'esame del disegno di legge, limitando così — correttamente — l'indicazione della copertura al solo anno finanziario in corso.

Sulla base di quanto specificato nella relazione, si raccomanda al Senato l'approvazione del provvedimento in esame, che corrisponde a ragioni evidenti di urgenza e di giustizia, pur riaffermando la necessità di una razionale riforma dell'intero settore e un aggiornamento, adeguato e funzionale, della disciplina del personale destinato ad attività importanti e significative come quelle scolastiche e culturali all'estero.

GRANELLI e SAPORITO, relatori

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore MANCINO)

18 febbraio 1981

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore D'AMELIO)

10 marzo 1981

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, non si oppone al suo corso ulteriore a condizione che l'articolo 26 (copertura finanziaria) sia modificato sopprimendo il primo comma. Infatti gli effetti economici derivanti dalla normativa in esame si producono soltanto a partire dalla sua entrata in vigore: non è pertanto necessario provvedere alla copertura finanziaria per l'anno 1980.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

TITOLO I

DESTINAZIONE ALL'ESTERO

Art. 1.

(Procedura per la selezione del personale da destinare all'estero)

Il personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato da assegnare alle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, comprese le istituzioni scolastiche di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, è scelto esclusivamente tra il personale di ruolo, che abbia conoscenza delle lingue straniere richieste per il paese a cui è destinato.

La destinazione alle istituzioni di cui al comma precedente è disposta, annualmente, nei limiti dei contingenti stabiliti ai sensi del successivo articolo 3, secondo piani pluriennali che sono definiti, in relazione alle esigenze delle istituzioni medesime, dal Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sulla base degli elementi conoscitivi forniti dalle competenti autorità consolari e diplomatiche. I predetti piani possono essere periodicamente aggiornati in modo che risultino aderenti ad eventuali esigenze sopravvenute.

Alla destinazione all'estero si provvede previo accertamento dei requisiti professionali e culturali con riferimento specifico alla preparazione necessaria per l'espletamento delle funzioni che dovranno essere svolte all'estero.

L'accertamento di cui al comma precedente è effettuato mediante esami, integrati della valutazione dei titoli professionali e culturali.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

TITOLO I

DESTINAZIONE ALL'ESTERO

Art. 1.

(Procedura per la selezione del personale da destinare all'estero)

Il personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato da assegnare alle istituzioni scolastiche italiane all'estero, comprese quelle di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, alle scuole europee e alle istituzioni scolastiche ed universitarie estere, nonché alle istituzioni culturali italiane all'estero, è scelto esclusivamente tra il personale di ruolo, che abbia conoscenza delle lingue straniere richieste per il paese a cui è destinato.

La destinazione alle istituzioni di cui al comma precedente è disposta, annualmente, nei limiti dei contingenti stabiliti ai sensi del successivo articolo 3, secondo piani pluriennali che sono definiti, in relazione alle esigenze delle istituzioni medesime, dal Ministro degli affari esteri di concerto con i Ministri competenti in rapporto alle categorie di personale richiesto, sulla base degli elementi conoscitivi forniti dalle competenti autorità consolari e diplomatiche. I predetti piani possono essere periodicamente aggiornati in modo che risultino aderenti ad eventuali esigenze sopravvenute.

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Gli esami comprendono una o più prove scritte ed un colloquio e consistono nella trattazione articolata di argomenti culturali e professionali, con particolare riferimento alle funzioni da svolgere all'estero, e nell'accertamento della conoscenza delle lingue straniere richieste per il paese a cui si riferisce la destinazione.

Gli esami sono indetti ogni biennio.

Le commissioni giudicatrici dispongono di 100 punti di cui 80 per le prove di esame e 20 per i titoli professionali e culturali.

Superano le prove di esame gli aspiranti che abbiano riportato una votazione media non inferiore a 56/80. Sono ammessi al colloquio gli aspiranti che abbiano riportato nella prova o prove scritte una votazione non inferiore a quella minima determinata dal decreto di cui all'ultimo comma del presente articolo.

Terminate le prove di esame si dà luogo alla valutazione dei titoli nei riguardi dei soli aspiranti che hanno superato detti esami.

Le graduatorie di merito sono compilate sulla base della somma dei punteggi riportati nelle prove di esame e nella valutazione dei titoli.

Sono destinati all'estero gli aspiranti che si collocano in posizione utile in relazione al numero dei posti per il quale sono stati indetti gli esami.

Le graduatorie conservano validità per la copertura dei posti che si rendano disponibili sino all'anno scolastico precedente a quello cui si riferiscono i posti assegnati agli esami successivi. Nei casi di sopravvenuta urgente necessità di assegnare personale a posti per i quali non sia possibile provvedere mediante ricorso alle predette graduatorie per esaurimento delle stesse o per mancanza di graduatorie specifiche, i rela-

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Identico.

Gli esami sono indetti ogni biennio con decreto del Ministro degli affari esteri da emanarsi di concerto con i Ministri competenti in rapporto alle categorie di personale richiesto.

Identico.

Superano le prove di esame gli aspiranti che abbiano riportato una votazione media non inferiore a 56/80. Sono ammessi al colloquio gli aspiranti che abbiano riportato nella prova o prove scritte una votazione non inferiore a quella minima determinata dai decreti di cui ai commi penultimo ed ultimo del presente articolo.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

tivi esami sono indetti anche prima della scadenza biennale.

Le graduatorie sono pubblicate negli albi dei Ministeri degli affari esteri e della pubblica istruzione, previo avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per il personale destinato all'estero saranno organizzati corsi specifici di formazione orientati particolarmente alla conoscenza della realtà sociale in cui il personale stesso è chiamato ad operare.

Il Ministro degli affari esteri determinerà, con decreto da emanare di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, le singole categorie di personale di ruolo dello Stato che possono essere destinate all'estero in relazione alle varie funzioni da svolgere, i criteri di organizzazione degli esami, i programmi relativi, le lingue richieste per i paesi a cui si riferiscono le destinazioni, la composizione delle commissioni giudicatrici secondo le indicazioni di cui al successivo articolo 2, la ripartizione del punteggio tra le singole prove, con la fissazione altresì dei criteri di valutazione dei titoli. Il predetto decreto detterà inoltre le disposizioni generali per l'organizzazione dei corsi di formazione di cui al precedente comma.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Le graduatorie di merito e l'elenco delle sedi disponibili dopo le operazioni di trasferimento del personale già in servizio all'estero sono pubblicate negli albi del Ministero degli affari esteri e di quelli competenti in rapporto alle categorie di personale richiesto, previo avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Soppresso.

Il Ministro degli affari esteri determinerà, con decreto da emanarsi di concerto con i Ministri competenti, le singole categorie di personale di ruolo dello Stato che possono essere destinate all'estero in relazione alle varie funzioni da svolgere, le modalità di svolgimento degli esami, i programmi relativi, le lingue richieste per i paesi a cui si riferiscono le destinazioni, la ripartizione del punteggio tra le singole prove, con la fissazione altresì dei criteri di valutazione dei titoli. Il predetto decreto detterà inoltre le disposizioni generali per l'organizzazione dei corsi di formazione per il personale destinato all'estero orientati particolarmente alla conoscenza della realtà culturale e sociale in cui il personale stesso è chiamato ad operare.

Per il personale direttivo e docente da destinare alle istituzioni scolastiche italiane all'estero, comprese quelle di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, alle scuole europee e alle istituzioni scolastiche ed universitarie estere, i programmi relativi alle prove di esame, la ripartizione del punteggio tra le singole prove e la fissazione dei criteri di valutazione dei titoli, sono definiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione da emanarsi di concerto con il Ministro degli affari esteri.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 2.

(*Composizione
delle commissioni giudicatrici*)

Le commissioni giudicatrici degli esami sono presiedute da un funzionario del Ministero degli affari esteri, anche a riposo, che rivesta o abbia rivestito una qualifica non inferiore a quella che sarà indicata dal decreto di cui all'ultimo comma del precedente articolo 1, a seconda del tipo di esami.

Esse sono costituite da un numero minimo di tre membri, compreso il presidente, elevabile in relazione al tipo di esami e sono composte in modo da assicurare la presenza di un appartenente ad una delle categorie di personale che possono essere assegnate alle funzioni cui si riferiscono gli esami, il quale abbia possibilmente esperienza di servizio all'estero, nonchè la presenza di esperti per accertamenti in materie specifiche.

In relazione al numero degli aspiranti, le commissioni possono essere integrate in modo da costituire sottocommissioni.

Le commissioni sono nominate con decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il Ministro della pubblica istruzione.

I componenti delle commissioni che appartengano al personale ispettivo-tecnico, direttivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica sono designati dal Ministro della pubblica istruzione tra i nominativi compresi in appositi elenchi formati dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 2.

(*Composizione
delle commissioni giudicatrici*)

Per il personale da destinare alle istituzioni di cui all'ultimo comma del precedente articolo, le commissioni giudicatrici degli esami sono presiedute da un docente universitario di ruolo o, a seconda della categoria di personale interessato, da un ispettore tecnico o da un preside o direttore didattico in servizio.

Esse sono costituite da altri quattro membri, di cui due in rappresentanza del Ministero degli affari esteri, uno appartenente alla categoria di personale cui le prove di esame sono riservate e che abbia preferibilmente esperienza di servizio all'estero, ed un esperto per materie specifiche.

Per il personale da destinare alle istituzioni culturali italiane all'estero le commissioni giudicatrici degli esami sono presiedute da un funzionario del Ministero degli affari esteri con qualifica non inferiore a consigliere di ambasciata.

Esse sono costituite da altri quattro membri in modo da assicurare la presenza di un appartenente alla categoria di personale cui le prove di esame sono riservate, il quale abbia preferibilmente esperienza di servizio all'estero, nonchè la presenza di esperti per materie specifiche.

In relazione al numero degli aspiranti le commissioni di cui ai precedenti commi possono essere integrate in modo da costituire sottocommissioni, nel rispetto dei criteri di composizione delle commissioni.

Soppresso.

(*V. l'ultimo comma del presente testo*).

I componenti delle commissioni che appartengano al personale docente universitario, o, rispettivamente, al personale ispettivo-tecnico, direttivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica sono designati dal Ministro della pubblica istruzione tra i nominativi compresi in appositi elenchi formati dal

(Segue: *Testo del Governo*)

Qualora gli elenchi non siano stati tempestivamente compilati o siano esauriti, il Ministro della pubblica istruzione designerà direttamente i nominativi dei predetti componenti.

(V. il precedente quarto comma del presente testo).

Art. 3.

(*Contingenti del personale da destinare all'estero*)

Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e del tesoro, sono stabiliti, secondo i piani pluriennali di cui al precedente articolo 1, i contingenti del personale di ruolo dello Stato da assegnare alle istituzioni culturali e scolastiche italiane all'estero, comprese le istituzioni scolastiche di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153.

I contingenti di cui al precedente primo comma sono soggetti a revisione annuale.

Il decreto di cui al precedente primo comma fisserà altresì il limite massimo della spesa.

In prima applicazione della presente legge i contingenti del personale di ruolo attualmente esistenti sono ampliati in corrispondenza al numero di personale precario che sarà immesso in ruolo per effetto di quanto previsto dal successivo titolo II.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Consiglio universitario nazionale ovvero dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
Soppresso.

Le commissioni sono nominate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri interessati a seconda del personale cui si riferisce la destinazione all'estero.

Art. 3.

(*Contingenti del personale da destinare all'estero*)

Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro e i Ministri rispettivamente competenti in rapporto alle categorie di personale da destinare all'estero, sono stabiliti, secondo i piani pluriennali di cui al precedente articolo 1, i contingenti del personale di ruolo dello Stato da assegnare alle istituzioni scolastiche italiane all'estero, comprese quelle di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, alle scuole europee e alle istituzioni scolastiche ed universitarie estere, nonchè alle istituzioni culturali italiane all'estero.

Identico.

Identico.

Identico.

Art. 4.

(*Amministrazione delle istituzioni scolastiche italiane funzionanti all'estero*)

Presso gli uffici diplomatici e consolari, ai quali è affidata l'amministrazione di istituzioni scolastiche italiane funzionanti al-

(Segue: *Testo del Governo*)

TITOLO II

SISTEMAZIONE DEL PERSONALE DO-
CENTE IN SERVIZIO NON DI RUOLO
ALL'ESTERO

Art. 4.

*(Immissione in ruolo degli insegnanti
incaricati a tempo indeterminato)*

Sono immessi in ruolo, a prescindere dalla disponibilità dei posti nei ruoli metropolitani, gli insegnanti incaricati a tempo indeterminato delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, in possesso, ove prescritta, di specifica abilitazione, che abbiano prestato servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, comprese le istituzioni scolastiche di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, nell'anno scolastico 1979-80, ovvero, per i paesi nei quali l'anno scolastico ha inizio in data diversa da quella del territorio metropolitano, che abbiano prestato servizio durante l'anno scolastico 1979-80 e prestino servizio alla data del 1° settembre 1980.

Gli insegnanti incaricati, di cui al precedente comma, sono immessi in ruolo a decorrere, ai soli effetti giuridici, dal 10 settembre 1980, se in possesso di incarico già in anni antecedenti all'anno scolastico 1979-

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

l'estero, è assegnato, mediante collocamento fuori ruolo, un contingente di personale ispettivo tecnico e direttivo per lo svolgimento delle funzioni di coordinamento e di assistenza tecnica.

Il contingente complessivo del personale da assegnare ai servizi di cui al precedente comma è determinato annualmente con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro del tesoro.

Art. 5.

Il servizio all'estero del personale ivi destinato dopo l'entrata in vigore della presente legge, non può superare i cinque anni.

TITOLO II

SISTEMAZIONE DEL PERSONALE DO-
CENTE IN SERVIZIO NON DI RUOLO
ALL'ESTERO

Art. 6.

*(Immissione in ruolo degli insegnanti
incaricati a tempo indeterminato)*

Sono immessi in ruolo, a prescindere dalla disponibilità dei posti nei ruoli metropolitani, gli insegnanti incaricati a tempo indeterminato delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, in possesso, ove prescritta, di specifica abilitazione, che abbiano prestato servizio nelle istituzioni di cui al precedente articolo 1 nell'anno scolastico 1980-1981, ovvero, per i paesi nei quali l'anno scolastico ha inizio in data diversa da quella del territorio metropolitano, che abbiano prestato servizio durante l'anno scolastico 1980-1981 e prestino servizio alla data del 9 settembre 1981.

Gli insegnanti incaricati, di cui al precedente comma, sono immessi in ruolo a decorrere, ai soli effetti giuridici, dal 10 settembre 1981 se in possesso di incarico già in anni antecedenti all'anno scolastico 1979-

(Segue: *Testo del Governo*)

1980; sono immessi in ruolo a decorrere, ai soli effetti giuridici, dal 10 settembre 1981, se in servizio in forza di incarico conferito successivamente all'anno scolastico 1978-79.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai lettori presso istituzioni scolastiche ed universitarie straniere, i quali sono immessi in ruolo per l'insegnamento per il quale sono forniti di abilitazione.

Gli insegnanti di ruolo, in servizio all'estero, utilizzati di fatto in insegnamenti di ordine e grado di scuola diverso da quello di appartenenza possono essere immessi, a domanda, nei ruoli relativi al predetto ordine o grado, purchè siano in possesso della abilitazione specifica per l'insegnamento in cui sono stati utilizzati.

L'immissione nei ruoli degli insegnanti di cui al comma precedente è disposta alle condizioni e secondo le modalità di cui ai precedenti primi due commi. Le decorrenze degli effetti giuridici sono stabilite dal 10 settembre 1980 o dal 10 settembre 1981 a seconda che l'utilizzazione di fatto sia avvenuta già in anni antecedenti all'anno scolastico 1979-80 o, rispettivamente, successivamente all'anno scolastico 1978-79.

Art. 5.

(Immissione in ruolo degli insegnanti incaricati a tempo determinato)

Sono immessi in ruolo gli insegnanti incaricati a tempo determinato delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, che abbiano prestato servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero comprese le istituzioni scolastiche di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, nell'anno scolastico 1979-80, ovvero, per i paesi nei quali l'anno scolastico ha inizio in data diversa da quella del territorio metropolitano, che abbiano prestato servizio durante l'anno scolastico 1979-80 e prestino servizio

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

1980 e agli effetti economici dalla data di entrata in vigore della presente legge; sono immessi in ruolo a decorrere, ai soli effetti giuridici, dal 10 settembre 1982 se in servizio in forza di incarico conferito successivamente all'anno scolastico 1978-1979.

Identico.

Identico.

L'immissione nei ruoli degli insegnanti di cui al comma precedente è disposta alle condizioni e secondo le modalità di cui ai precedenti primi due commi. Le decorrenze degli effetti giuridici sono stabilite dal 10 settembre 1981 o dal 10 settembre 1982 a seconda che l'utilizzazione di fatto sia avvenuta già in anni antecedenti all'anno scolastico 1979-80 o, rispettivamente, successivamente all'anno scolastico 1978-79.

Art. 7.

(Immissione in ruolo degli insegnanti incaricati a tempo determinato)

Sono immessi in ruolo gli insegnanti incaricati a tempo determinato delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, che abbiano prestato servizio nelle istituzioni di cui al precedente articolo 1 nell'anno scolastico 1980-81 ovvero, per i paesi nei quali l'anno scolastico ha inizio in data diversa da quella del territorio metropolitano, che abbiano prestato servizio durante l'anno scolastico 1980-81 e prestino servizio alla data del 9 settembre 1981, subordinatamente al conseguimento dell'abilitazione, ove

(Segue: *Testo del Governo*)

alla data del 1° settembre 1980, subordinatamente al conseguimento dell'abilitazione, ove prescritta, mediante la partecipazione all'apposita sessione di esami prevista, ai soli fini abilitativi, per il corrispondente personale delle scuole metropolitane.

Gli insegnanti incaricati, di cui al precedente comma, sono immessi in ruolo, a prescindere dalla disponibilità dei posti nei ruoli metropolitani, a decorrere, ai soli effetti giuridici, dal 10 settembre 1981, se in possesso di incarico già in anni antecedenti all'anno scolastico 1979-80; sono immessi in ruolo gradualmente, a partire dal 10 settembre 1982, nell'ambito della riserva del 50 per cento dei posti disponibili ogni anno, che è stabilita per il corrispondente personale delle scuole metropolitane, se in servizio in forza di incarico conferito successivamente all'anno scolastico 1978-79.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai lettori presso istituzioni scolastiche ed universitarie straniere, i quali sono immessi in ruolo per l'insegnamento per il quale conseguono l'abilitazione.

Gli insegnanti incaricati a tempo determinato, che abbiano svolto l'incarico in ordine o grado di scuola diverso da quello cui si riferisce il titolo di abilitazione di cui sono in possesso, sono immessi in ruolo, con le modalità e decorrenze di cui al presente articolo, per l'insegnamento per il quale sono incaricati, purchè il titolo di abilitazione posseduto possa ritenersi parzialmente valido per tale insegnamento ai sensi della legge 25 luglio 1966, n. 603.

Art. 6.

(*Personale incaricato di cui all'articolo 42, comma terzo, della legge 26 maggio 1975, n. 327*)

Il personale incaricato, di cui all'articolo 42, comma terzo, della legge 26 maggio 1975, n. 327, è immesso, anche in soprannumero, nei ruoli delle carriere esecutive del

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

prescritta, mediante la partecipazione alla apposita sessione riservata di esami di abilitazione prevista per il corrispondente personale delle scuole metropolitane.

Gli insegnanti incaricati, di cui al precedente comma, sono immessi in ruolo, a prescindere dalla disponibilità dei posti nei ruoli metropolitani, a decorrere, ai soli effetti giuridici, dal 10 settembre 1982, se in possesso di incarico già in anni antecedenti all'anno scolastico 1979-80; sono immessi in ruolo gradualmente, a partire dal 10 settembre 1983 nell'ambito della riserva del 50 per cento dei posti disponibili ogni anno, che è stabilita per il corrispondente personale delle scuole metropolitane, se in servizio in forza di incarico conferito successivamente all'anno scolastico 1978-79.

Identico.

Identico.

Art. 8.

(*Personale incaricato di cui all'articolo 42, comma terzo, della legge 26 maggio 1975, n. 327*)

Il personale incaricato con decreto del Ministro degli affari esteri, di cui all'articolo 42, comma terzo, della legge 26 maggio 1975, n. 327, è immesso, anche in soprannumero, nei ruoli delle carriere esecutive del

(Segue: *Testo del Governo*)

personale non docente della scuola, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, a decorrere, ai soli effetti giuridici, dal 10 settembre 1980.

Art. 7.

(Insegnanti incaricati di attività non previste dall'ordinamento scolastico metropolitano)

I precedenti articoli 4 e 5 si applicano, alle condizioni e secondo le modalità e decorrenze in essi stabilite, anche agli insegnanti, in servizio all'estero, incaricati a tempo indeterminato o, rispettivamente, a tempo determinato, che siano stati assunti per attività non previste dall'ordinamento scolastico metropolitano.

L'immissione in ruolo degli insegnanti di cui al presente articolo è disposta per l'insegnamento per il quale è valido il titolo di abilitazione già da loro posseduto o da loro conseguito nella sessione di esami prevista dal precedente articolo 5, alla quale sono ammessi sulla base del titolo di studio posseduto.

Art. 8.

(Mantenimento in servizio del personale da immettere in ruolo)

Il personale incaricato da immettere in ruolo per effetto dei precedenti articoli 4, 5 e 7 è mantenuto in servizio sino alla immissione in ruolo.

Per il personale non abilitato l'ulteriore mantenimento in servizio dopo l'espletamento dell'apposita sessione di esami di abilitazione è subordinato al superamento degli esami stessi.

Per il personale che non li superi il mantenimento in servizio cessa al termine dell'anno scolastico in cui gli esami sono stati ultimati.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

numero, a seconda del titolo di studio posseduto, nei ruoli delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria del personale non docente della scuola, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, a decorrere, ai soli effetti giuridici, dal 10 settembre 1981.

Art. 9.

(Insegnanti incaricati di attività non previste dall'ordinamento scolastico metropolitano)

I precedenti articoli 6 e 7 si applicano, alle condizioni e secondo le modalità e decorrenze in essi stabilite, anche agli insegnanti, in servizio all'estero, incaricati a tempo indeterminato o, rispettivamente, a tempo determinato, che siano stati assunti per attività non previste dall'ordinamento scolastico metropolitano.

L'immissione in ruolo degli insegnanti di cui al presente articolo è disposta per l'insegnamento per il quale è valido il titolo di abilitazione già da loro posseduto o da loro conseguito nella sessione di esami prevista dal precedente articolo 7, alla quale sono ammessi sulla base del titolo di studio posseduto.

Art. 10.

(Mantenimento in servizio del personale da immettere in ruolo)

Il personale incaricato da immettere in ruolo per effetto dei precedenti articoli 6, 7 e 9 è mantenuto in servizio sino alla immissione in ruolo.

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Il mantenimento in servizio è limitato al numero delle ore per il quale il personale risulta incaricato nell'anno scolastico 1979-1980.

Art. 9.

(Insegnanti supplenti)

Hanno titolo a partecipare alla riserva del 50 per cento dei posti stabilita nel primo concorso ordinario per il corrispondente personale supplente delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche metropolitane gli insegnanti forniti dei prescritti requisiti per l'accesso ai ruoli metropolitani, che abbiano svolto due anni di servizio non di ruolo ai sensi dell'articolo 9 della legge 26 maggio 1975, n. 327, nel quinquennio antecedente al 10 settembre 1980.

Hanno titolo a partecipare alla riserva di cui al precedente comma anche gli insegnanti incaricati di cui al precedente articolo 5, che abbiano svolto due anni di servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, comprese le istituzioni scolastiche di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, nel quinquennio di cui al precedente comma.

Hanno titolo ad essere immessi gradualmente in ruolo, nell'ordine in cui sono collocati nelle graduatorie da compilare per il corrispondente personale metropolitano, gli insegnanti di cui al precedente primo comma, già abilitati, che abbiano prestato servizio in qualità di supplente nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, comprese le istituzioni scolastiche di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, nell'anno scolastico 1978-79 o nell'anno scolastico 1979-1980, ovvero, per i paesi nei quali l'anno scolastico ha inizio in data diversa da quella del territorio metropolitano, abbiano prestato parimenti servizio durante uno dei due predetti anni scolastici e abbiano prestato o prestino servizio alla data del 1° settembre 1979 o, rispettivamente, alla data del 1° settembre 1980, nonchè abbiano svolto al-

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Il mantenimento in servizio è limitato al numero delle ore per il quale il personale risulta incaricato nell'anno scolastico 1980-1981.

Art. 11.

(Insegnanti supplenti)

Hanno titolo a partecipare alla riserva del 50 per cento dei posti stabilita nel primo concorso ordinario per il corrispondente personale supplente delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche metropolitane gli insegnanti forniti dei prescritti requisiti per l'accesso ai ruoli metropolitani, che abbiano svolto due anni di servizio non di ruolo ai sensi dell'articolo 9 della legge 26 maggio 1975, n. 327, nel sessennio antecedente al 10 settembre 1981.

Hanno titolo a partecipare alla riserva di cui al precedente comma anche gli insegnanti incaricati di cui al precedente articolo 7, che abbiano svolto due anni di servizio nelle istituzioni di cui al precedente articolo 1 nel sessennio di cui al precedente comma.

Hanno titolo ad essere immessi gradualmente in ruolo, nell'ordine in cui sono collocati nelle graduatorie da compilare per il corrispondente personale metropolitano, gli insegnanti di cui al precedente primo comma, già abilitati, che abbiano prestato servizio in qualità di supplente ai sensi dell'articolo 9 della legge 26 maggio 1975, n. 327, negli anni scolastici 1978-79, 1979-80 o 1980-1981, ovvero, per i paesi nei quali l'anno scolastico ha inizio in data diversa da quella del territorio metropolitano, abbiano prestato parimenti servizio durante uno dei tre predetti anni scolastici e abbiano prestato o prestino servizio rispettivamente alla data del 9 settembre 1979 o alla data del 9 settembre 1980 o alla data del 9 settembre 1981, nonchè abbiano svolto almeno un altro anno di servizio di insegnamento nelle

(Segue: *Testo del Governo*)

tresi un altro anno di servizio di insegnamento nelle predette istituzioni scolastiche e culturali, nel quinquennio antecedente al 10 settembre 1980.

Gli insegnanti di cui al precedente comma sono immessi in ruolo dopo gli insegnanti di cui al precedente articolo 5.

Gli anni di servizio, richiesti dal presente articolo, sono computati sulla base di 180 giorni di servizio effettivo in ciascun anno.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi primo e terzo si applicano altresì, alle condizioni da esse previste, agli insegnanti comunque assunti presso le istituzioni statali scolastiche e culturali italiane all'estero, purchè i predetti insegnanti risultino inseriti nelle graduatorie compilate ai sensi della legge 26 maggio 1975, n. 327.

Art. 10.

(Immissione in ruolo del personale non docente incaricato delle carriere ausiliarie ed esecutive)

Il personale non docente incaricato delle carriere ausiliarie ed esecutive, che abbia prestato servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, comprese le istituzioni scolastiche di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, nell'anno scolastico 1979-80, ovvero, per i paesi nei quali l'anno scolastico ha inizio in data diversa da quella del territorio metropolitano, che abbia prestato servizio durante l'anno scolastico 1979-80 e presti servizio alla data del 1° settembre 1980, è immesso, rispettivamente, nei ruoli delle carriere ausiliarie e nei ruoli delle carriere esecutive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, a decorrere, ai soli effetti giuridici, dal 10 settembre 1980, a prescindere dalla disponibilità dei posti nei ruoli metropolitani.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

predette istituzioni scolastiche e culturali, nel quinquennio antecedente al 10 settembre 1980.

Gli insegnanti di cui al precedente comma sono immessi in ruolo dopo gli insegnanti di cui al precedente articolo 7.

Identico.

Identico.

Art. 12.

(Immissione in ruolo del personale non docente incaricato delle carriere ausiliarie ed esecutive)

Il personale non docente incaricato delle carriere ausiliarie ed esecutive, che abbia prestato servizio con decreto del Ministro degli affari esteri nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, comprese le istituzioni scolastiche di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, nell'anno scolastico 1980-81, ovvero, per i paesi nei quali l'anno scolastico ha inizio in data diversa da quella del territorio metropolitano, che abbia prestato servizio durante l'anno scolastico 1980-81 e presti servizio alla data del 9 settembre 1981, è immesso, rispettivamente, nei ruoli delle carriere ausiliarie e nei ruoli delle carriere esecutive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, a decorrere, ai soli effetti giuridici, dal 10 settembre 1981, a prescindere dalla disponibilità dei posti nei ruoli metropolitani.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 11.

(Personale non docente comunque assunto con mansioni esecutive ed ausiliarie presso le istituzioni statali scolastiche e culturali italiane all'estero)

Il servizio prestato all'estero dal personale non docente comunque assunto con mansioni esecutive od ausiliarie presso le istituzioni statali scolastiche e culturali italiane all'estero, sulla base della sua inclusione nelle relative graduatorie della legge 26 maggio 1975, n. 327, è valido ai fini del computo dei due anni di servizio richiesti dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, per l'ammissione ai concorsi di accesso alle carriere esecutive ed ausiliarie del personale non docente delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche dello Stato.

Art. 12.

(Immissione in ruolo del personale non docente incaricato della carriera di concetto)

Il personale non docente incaricato della carriera di concetto, che abbia prestato servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, comprese le istituzioni scolastiche di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, nell'anno scolastico 1979-80, ovvero, per i paesi nei quali l'anno scolastico ha inizio in data diversa da quella del territorio metropolitano, che abbia prestato servizio durante l'anno scolastico 1979-80 e presti servizio alla data del 1° settembre 1980, è immesso nel ruolo della carriera di concetto del personale non docente della scuola, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, a decorrere, ai soli effetti giuridici, dal 10 settembre 1980, a prescindere dalla disponibilità di posti nei ruoli metropolitani.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 13.

(Personale non docente comunque assunto con mansioni esecutive ed ausiliarie presso le istituzioni statali scolastiche e culturali italiane all'estero)

Il servizio prestato all'estero dal personale non docente comunque assunto con mansioni esecutive od ausiliarie presso le istituzioni statali scolastiche e culturali italiane all'estero e attestato con certificazione rilasciata dalla competente autorità, è valido ai fini del computo dei due anni di servizio richiesti, dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, per l'ammissione ai concorsi di accesso alle carriere esecutive ed ausiliarie del personale non docente delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche dello Stato.

Art. 14.

(Immissione in ruolo del personale non docente incaricato della carriera di concetto)

Il personale non docente incaricato della carriera di concetto, che abbia prestato servizio con decreto del Ministro degli affari esteri nelle istituzioni di cui al precedente articolo 1, nell'anno scolastico 1980-81, ovvero, per i paesi nei quali l'anno scolastico ha inizio in data diversa da quella del territorio metropolitano, che abbia prestato servizio durante l'anno scolastico 1980-81 e presti servizio alla data del 9 settembre 1981, è immesso nel ruolo della carriera di concetto del personale non docente della scuola, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, a decorrere, ai soli effetti giuridici, dal 10 settembre 1981, a prescindere dalla disponibilità di posti nei ruoli metropolitani.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

L'immissione in ruolo è disposta direttamente nei riguardi del personale non docente incaricato della carriera di concetto che era già in servizio alla data del 5 settembre 1978, data di entrata in vigore della legge 9 agosto 1978, n. 463.

Per il restante personale non docente incaricato della carriera di concetto, ferma restando la decorrenza degli effetti giuridici della nomina di cui al precedente primo comma, l'immissione in ruolo è disposta previo superamento di un concorso riservato con sola prova orale, che sarà effettuato secondo le medesime modalità previste per il corrispondente personale non docente incaricato della carriera di concetto delle scuole metropolitane.

Art. 13.

(Personale non docente comunque assunto con mansioni di concetto presso le istituzioni statali scolastiche e culturali italiane all'estero)

Il servizio prestato all'estero dal personale non docente comunque assunto con mansioni di concetto presso le istituzioni statali scolastiche e culturali italiane all'estero, sulla base della sua inclusione nelle relative graduatorie della legge 26 maggio 1975, n. 327, è equiparato a quello prestato nelle scuole metropolitane ai soli fini della valutazione nei concorsi previsti dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420 per l'accesso alla carriera di concetto delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche dello Stato.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Identico.

Identico.

Il personale di cui al presente articolo è mantenuto in servizio fino alla nomina in ruolo.

Art. 15.

(Personale non docente comunque assunto con mansioni di concetto presso le istituzioni statali scolastiche e culturali italiane all'estero)

Il servizio prestato all'estero dal personale non docente comunque assunto con mansioni di concetto presso le istituzioni statali scolastiche e culturali italiane all'estero è equiparato a quello prestato nelle scuole metropolitane ai soli fini della valutazione nei concorsi previsti dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, per l'accesso alla carriera di concetto delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche dello Stato.

(Segue: *Testo del Governo*)

TITOLO III

NORME PER IL SERVIZIO ALL'ESTERO E PER IL RIENTRO NEL TERRITORIO METROPOLITANO

Art. 14.

(Norme per il servizio all'estero e per il rientro in Italia del personale immesso in ruolo)

Il personale comunque nominato in ruolo per effetto del precedente titolo II rimane a prestare servizio all'estero. Allo stesso si applicano le vigenti disposizioni che regolano il servizio all'estero del personale di ruolo, salvo le deroghe di cui ai successivi commi del presente articolo.

Nel caso di soppressione di posti o di riduzione di orario l'utilizzazione del personale di cui al precedente comma è disposta, per corrispondenti funzioni, in altri posti esistenti nel medesimo paese o, qualora ciò non sia possibile, in un paese limitrofo o in un paese in cui sia richiesto l'uso della stessa lingua.

Sino al compimento del sesto anno dalla immissione in ruolo, il rientro del predetto personale nel territorio metropolitano può essere disposto soltanto a domanda, nel limite massimo del 10 per cento annuo del numero delle unità di personale immesso in ruolo per ciascuno dei gruppi distinti a seconda della decorrenza degli effetti dell'immissione stessa.

Ai fini di cui al precedente terzo comma sono compilate apposite graduatorie, distinte a secondo delle varie categorie di aspiranti al rientro nel territorio metropolitano, i quali sono inseriti in esse secondo l'anzianità di servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, comprese le istituzioni scolastiche di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153. Dette graduatorie sono ag-

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

TITOLO III

NORME PER IL SERVIZIO ALL'ESTERO E PER IL RIENTRO NEL TERRITORIO METROPOLITANO

Art. 16.

(Norme per il servizio all'estero e per il rientro in Italia del personale immesso in ruolo)

Il personale comunque nominato in ruolo per effetto del precedente titolo II rimane a prestare servizio all'estero e vi effettua il periodo di prova. Con la medesima decorrenza dell'immissione in ruolo il predetto personale è collocato fuori ruolo. Allo stesso si applicano le vigenti disposizioni che regolano il servizio all'estero del personale di ruolo, salvo le deroghe di cui ai successivi commi del presente articolo.

Identico.

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

giornate ogni anno fino al compimento del sessennio di cui al precedente comma, attraverso le necessarie modifiche dei punteggi attribuiti agli aspiranti già iscritti in esse e l'inserimento dei nuovi aspiranti.

Il rientro nel territorio metropolitano è obbligatorio al compimento del settimo anno dalla immissione in ruolo, salvo la facoltà per il Ministero degli affari esteri di disporre la proroga della permanenza all'estero per non oltre due anni, in caso di assoluta impossibilità di sostituzione del personale che dovrebbe rientrare in Italia.

Il rientro obbligatorio è disposto sulla base di apposite graduatorie, distinte a seconda delle varie categorie di personale interessato, nelle quali sono inseriti tutti coloro che abbiano compiuto sette anni di servizio all'estero, secondo l'anzianità di servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, comprese le istituzioni scolastiche di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153.

Il rientro è disposto a partire da coloro i quali hanno maggiore anzianità di servizio all'estero.

Al personale che, al compimento dei sette anni di servizio all'estero, non abbia raggiunto il numero di anni richiesto dalle norme vigenti per il conseguimento del trattamento minimo di pensione previsto per gli impiegati civili dello Stato, è consentito di rimanere, su sua richiesta, all'estero fino al raggiungimento del predetto limite utile ai fini della pensione e, comunque, non oltre 5 anni. Il mantenimento all'estero è subordinato alla presentazione, da parte dell'interessato, di apposita domanda con la quale egli chiede altresì irrevocabilmente di essere collocato a riposo al termine del predetto periodo.

Sia nel caso di rientro facoltativo sia nel caso di rientro obbligatorio, il personale può scegliere la sede di servizio nel territorio metropolitano in una provincia di suo gradimento. Qualora nella provincia prescelta non vi siano posti disponibili, l'assegnazione della sede avverrà nell'ambito regionale.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

TITOLO IV

ELIMINAZIONE DELLE CAUSE CHE PRODUCONO PRECARIATO NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E CULTURALI ALL'ESTERO

Art. 15.

(Soppressione degli incarichi a tempo indeterminato ed a tempo determinato)

Sono abrogate le disposizioni della legge 26 maggio 1975, n. 327, salvo le norme regolanti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale ivi contemplato che restano in vigore fino all'entrata in ruolo del personale docente e non docente in servizio non di ruolo all'estero di cui al titolo II della presente legge.

Al personale immesso in ruolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 17, comma secondo, e 36, comma quarto, della legge 26 maggio 1975, n. 327, per il riconoscimento del servizio pre-ruolo.

Art. 16.

(Divieto di assunzione di nuovo personale precario)

Alle istituzioni scolastiche e culturali statali all'estero è fatto divieto di assumere nuovo personale precario anche con rapporto di diritto privato.

Le eventuali assunzioni di personale effettuate in violazione del divieto di cui al precedente comma sono nulle di diritto e improduttive di effetti, ferma restando la responsabilità dei funzionari e degli organi delle istituzioni che le abbiano disposte.

Art. 17.

(Sostituzione di docenti temporaneamente assenti)

I docenti temporaneamente assenti per non più di venti giorni nelle scuole italiane

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

TITOLO IV

ELIMINAZIONE DELLE CAUSE CHE PRODUCONO PRECARIATO NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E CULTURALI ALL'ESTERO

Art. 17.

(Soppressione degli incarichi a tempo indeterminato ed a tempo determinato)

Identico.

Art. 18.

(Divieto di assunzione di nuovo personale precario)

Identico.

Art. 19.

(Sostituzione di docenti temporaneamente assenti)

I docenti temporaneamente assenti per non più di sei giorni nelle scuole italiane

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

all'estero e nelle istituzioni di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, sono sostituiti mediante ripartizione delle relative ore di insegnamento fra gli insegnanti di ruolo già in servizio, anche se in possesso di abilitazione diversa purchè affine secondo apposita tabella da emanare con decreto del Ministero della pubblica istruzione di concerto con il Ministero degli affari esteri. Le ore, così ripartite, eventualmente eccedenti l'orario settimanale obbligatorio di insegnamento previsto dall'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, numero 417, sono retribuite come ore soprannumerarie in conformità delle disposizioni vigenti in materia nel territorio metropolitano.

Art. 18.

(Insegnamento di materie obbligatorie che comportano un orario settimanale inferiore a quello di cattedra)

Nelle scuole statali di istruzione secondaria all'estero di ogni ordine e grado le ore di insegnamento di materie obbligatorie che non vengono a costituire cattedra o posto-orario sono ripartite fra gli insegnanti di ruolo già in servizio con abilitazione specifica od affine ai sensi del precedente articolo 17.

Le ore, così ripartite, eventualmente eccedenti l'orario settimanale obbligatorio di insegnamento previsto dall'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sono retribuite con le modalità di cui al precedente articolo 17.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

all'estero sono sostituiti mediante ripartizione delle relative ore di insegnamento fra gli insegnanti di ruolo già in servizio. Le ore, così ripartite, eventualmente eccedenti l'orario settimanale obbligatorio di insegnamento previsto dall'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sono retribuite come ore soprannumerarie in conformità delle disposizioni vigenti in materia nel territorio metropolitano.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano, di norma, anche alla sostituzione dei docenti temporaneamente assenti nelle istituzioni di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153.

Art. 20.

(Insegnamento di materie obbligatorie che comportano un orario settimanale inferiore a quello di cattedra)

Nelle scuole statali di istruzione secondaria all'estero di ogni ordine e grado le ore di insegnamento di materie obbligatorie che non vengono a costituire cattedra o posto-orario sono ripartite fra gli insegnanti di ruolo già in servizio con abilitazione specifica od affine ai sensi del precedente articolo 19.

Le ore, così ripartite, eventualmente eccedenti l'orario settimanale obbligatorio di insegnamento previsto dall'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sono retribuite con le modalità di cui al precedente articolo 19.

(Segue: *Testo del Governo*)

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19.

(Supplenze di insegnamento)

Qualora non sia possibile provvedere ai sensi dei precedenti articoli 17 e 18 i presidi ed i direttori didattici possono conferire supplenze temporanee di insegnamento sulla base di apposite graduatorie compilate dai presidi o direttori didattici stessi ed approvate dalle competenti autorità consolari.

I supplenti sono retribuiti in relazione alle ore di servizio effettivamente prestato sulla base dello stipendio iniziale del corrispondente personale di ruolo. Ad essi non è corrisposto l'assegno di sede.

Non si provvede comunque alla nomina di supplenti nel caso di posti di insegnamento disponibili per un numero di giorni inferiore a 20.

Art. 20.

(Insegnamento di materie obbligatorie secondo la legislazione locale e non previste dall'ordinamento scolastico italiano)

In mancanza di personale di ruolo possono essere affidati a personale straniero, in possesso dei requisiti prescritti dalle relative disposizioni locali, gli insegnamenti di materie obbligatorie nelle scuole italiane all'estero in base alla normativa dei paesi ove hanno sede le scuole stesse e non previste nell'ordinamento scolastico italiano.

Al personale di cui al comma precedente è corrisposta una retribuzione annua determinata ai sensi dell'articolo 157 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e successive integrazioni e modificazioni.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21.

(Supplenze di insegnamento)

Qualora non sia possibile provvedere ai sensi dei precedenti articoli 19 e 20 i presidi ed i direttori didattici possono conferire supplenze temporanee di insegnamento sulla base di apposite graduatorie compilate dai presidi o direttori didattici stessi ed approvate dalle competenti autorità consolari

Identico.

Non si provvede comunque alla nomina di supplenti nel caso di posti di insegnamento disponibili per un numero di giorni inferiore a sei, salvo che nelle istituzioni di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153.

Art. 22.

*(Insegnamento di materie obbligatorie secondo la legislazione locale e non previste dall'ordinamento scolastico italiano)**Identico.*

Al personale di cui al comma precedente è corrisposta una retribuzione annua determinata secondo i criteri di cui all'articolo 157 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive integrazioni e modificazioni.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 21.

(Personale non docente da assumere per speciali esigenze in aree geografiche particolari)

Per speciali esigenze connesse a difficoltà linguistico-ambientali in particolari aree geografiche da determinare con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione e in mancanza di specifiche graduatorie, gli Istituti italiani di cultura e le scuole statali all'estero possono assumere, previa autorizzazione del Ministero degli affari esteri, impiegati locali a contratto da utilizzare per mansioni di concetto, esecutive ed ausiliarie. Dette assunzioni dovranno essere disposte nel limite di un contingente, da determinare col suindicato decreto interministeriale, nell'ambito del quale saranno fissate le aliquote di personale da adibire rispettivamente a mansioni di concetto, esecutive ed ausiliarie.

Al personale di cui al comma precedente, è corrisposta una retribuzione annua determinata ai sensi dell'articolo 157 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 22.

(Legge regolatrice dei contratti)

Il contratto di assunzione ed il rapporto di lavoro del personale di cui agli articoli

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 23.

(Personale non docente da assumere per speciali esigenze in aree geografiche particolari)

Per speciali esigenze connesse a difficoltà linguistico-ambientali in particolari aree geografiche da determinare con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione e in mancanza di specifiche graduatorie, gli istituti italiani di cultura e le scuole statali all'estero possono assumere, previa autorizzazione del Ministero degli affari esteri, impiegati locali a contratto aventi una conoscenza della lingua italiana adeguata ai rispettivi compiti da utilizzare per mansioni di concetto, esecutive ed ausiliarie. Dette assunzioni dovranno essere disposte nel limite di un contingente, da determinare col suindicato decreto interministeriale, nell'ambito del quale saranno fissate le aliquote di personale da adibire rispettivamente a mansioni di concetto, esecutive ed ausiliarie.

Il personale non docente comunque assunto e in servizio al 10 settembre 1980 con mansioni ausiliarie, esecutive e di concetto presso le istituzioni statali scolastiche e culturali italiane all'estero può essere mantenuto in servizio allo stesso titolo in base al quale è stato assunto anche se ad esso non siano applicabili i precedenti articoli 12 e 15.

Al personale di cui ai commi precedenti è corrisposta una retribuzione annua determinata secondo i criteri di cui all'articolo 157 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 24.

(Legge regolatrice dei contratti)

Il contratto di assunzione ed il rapporto di lavoro del personale di cui agli articoli

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

20 e 21 della presente legge sono regolati dalla legge locale.

Art. 23.

(Norme applicabili al personale non docente)

Al personale non docente si estendono le norme che il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, detta per il personale docente.

Ai fini della disciplina dei congedi si applica al personale non docente l'articolo 143 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Per la determinazione dell'assegno di sede la tabella degli assegni base annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, è integrata come segue:

D) *Personale non docente in servizio presso istituzioni scolastiche e culturali italiane*

	Assegno mensile lordo
20. Personale delle carriere di concetto L.	80.000
21. Personale delle carriere esecutive »	65.000
22. Personale delle carriere ausiliarie »	50.000

Art. 24.

(Trattamento economico del personale retribuito da altre autorità o enti all'estero)

L'assegno di sede del personale di ruolo dello Stato cui venga corrisposta, da parte di autorità o ente all'estero, una retribuzione per altro servizio prestato, è diminuito di un importo pari a quello corrisposto da detta autorità o ente.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

22 e 23 della presente legge sono regolati dalla legge locale fatto salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 22 e dall'ultimo comma dell'articolo 23.

Art. 25.

*(Norme applicabili al personale non docente)**Identico.*

Art. 26.

*(Trattamento economico del personale retribuito da altre autorità o enti all'estero)**Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 25.

(*Norme di rinvio*)

Per quanto non diversamente previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni del regio decreto 12 febbraio 1940, numero 740, della legge 6 ottobre 1962, n. 1546, e del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, nonché tutte le altre disposizioni vigenti che disciplinano, fra l'altro, le attività delle istituzioni scolastiche e culturali all'estero, ivi comprese quelle di cui alla legge 3 marzo 1971, numero 153, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale ad esso addetto, con riferimento, in particolare, alla posizione di stato in cui il personale medesimo è collocato.

Art. 26.

(*Copertura finanziaria*)

All'onere derivante per l'anno 1980 dalla attuazione della presente legge, valutato in lire 15.080 milioni, si provvede quanto a lire 6.950 milioni a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 2502 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1980 e quanto a lire 8.130 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo numero 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

All'onere derivante per l'anno 1981, valutato in lire 51.600 milioni, si provvede quanto a lire 18.550 milioni a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 2502 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1981 e quanto a lire 33.050 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 27.

(*Norme di rinvio*)

Identico.

Art. 28.

(*Copertura finanziaria*)

Soppresso.

All'onere derivante dalla applicazione della presente legge per l'anno 1981, valutato in lire 51.600 milioni, si provvede quanto a lire 18.550 milioni a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 2502 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1981 e quanto a lire 33.050 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Identico.